

N. 12122/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 09172/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9172 del 2015, proposto da:

Provincia di Chieti, in persona del Presidente *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Maria Saracco, con domicilio  
eletto presso lo studio dell'Avv. Andrea Colletti in Roma, piazza di  
Montecitorio, 1;

*contro*

Il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle  
Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,  
costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale  
dello Stato, con domicilio *ex lege* presso i suoi uffici in Roma, via dei  
Portoghesi n. 12;

*nei confronti di*

Provincia di Belluno, in persona del Presidente *pro tempore*, intimata e  
non costituita in giudizio;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del D.M. 28.4.2015 del Ministro dell'Interno, avente ad oggetto: "Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane, delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 510 milioni di euro, per l'anno 2015, in proporzione alla spesa media sostenuta nel triennio 2012-2014", pubblicato nella Gazz. Uff. 13.5.2015, n. 109;

del D.M. 28.4.2015 del Ministro dell'Interno, avente ad oggetto: "Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane, delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 1 milione di euro, per l'anno 2015, in proporzione al numero di autovetture", pubblicato nella Gazz. Uff. 13.5.2015, n. 109;

del D.M del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'Economia e delle Finanze del 28.7.2014, n. 59960, recante "Codifica SIOPE degli incassi e dei pagamenti degli enti locali", nella parte in cui non ha previsto né disciplinato nelle "Modalità di acquisizione dei dati" di cui all'art. 2 la corretta acquisizione dei dati relativa alle spese sostenute dagli Enti locali per funzioni delegate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che con ordinanza collegiale n. 11264 del 16.9.2015, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a mezzo dei pubblici proclami ed è stata fissata la camera di consiglio del 18.12.2015;

che la Provincia ricorrente, con istanza depositata in data 7.10.2015, ha chiesto di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio a mezzo PEC o fax o mediante inserzione sul sito delle Amministrazioni resistenti;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., di dover autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, mediante inserzione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella collocazione più opportuna per la diffusione, nonché sul sito del Ministero dell'Interno, nella sezione concernente il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di: a) un estratto del ricorso, recante il numero R.G., l'Autorità giudiziaria adita, le parti, l'oggetto con il provvedimento impugnato ed un sunto delle censure dedotte; b) i controinteressati, mediante rinvio agli allegati ai decreti impugnati;

Ritenuto:

che per tale incumbente debba assegnarsi alla Provincia ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC;

che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata attestazione nei successivi 15 giorni;

Ritenuto di dover, altresì, differire la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio dell'11.1.2016;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter:

- ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando alla Provincia ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 15 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica;
- differisce la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio dell'11.1.2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l'intervento dei Magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)